

REGOLAMENTO UDITORI

Approvato dal Consiglio di Istituto il 22/12/2023

Nell'ottica di una scuola che contrasta la dispersione scolastica e che diventa sempre più inclusiva, l'Istituto Smart Innovation School intende dare supporto alle famiglie e agli studenti dando l'opportunità di prepararsi per gli esami idoneità o di Stato favorendo l'integrazione di studenti in situazione di svantaggio permettendo loro di fare una esperienza di scolarizzazione.

Art. 1)

La scuola, in via eccezionale, e previa valutazione dei casi, dà la possibilità di iscrizione come studenti uditori esterni, a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla scuola stessa o siano in possesso di un titolo di studio idoneo e che intendano iscriversi all'Istituto nell'anno scolastico successivo, ovvero sostenere l'Esame di Stato.

Non sono ammessi uditori esterni provenienti dall'Istituto salvo casi particolari valutati dal Coordinatore Delle Attività Didattiche.

Art. 2)

Per essere ammessi come uditori (età minima 16 anni) è necessario essersi ritirati dalla scuola precedentemente frequentata rispettando la modalità e i tempi previsti dalla vigente normativa. Lo studente in possesso dei requisiti richiesti può essere ammesso anche nel corso dell'anno scolastico sia alla frequenza della classe richiesta in qualità di uditore sia che per sostenere l'Esame di Stato.

Art.3)

L'ammissione dello studente alle lezioni è subordinata all'approvazione del Consiglio di classe. Il Coordinatore Delle Attività Didattiche, acquisita la domanda, sentito il Coordinatore di classe, tenuto conto della capienza delle aule e di ogni altro elemento che possa ostare all'accettazione della stessa, dispone, esercitando il proprio potere discrezionale, l'ammissione o la non ammissione dello studente uditore.

Art. 4)

Ai fini dell'ammissione, in qualità di uditore esterno, sarà considerato titolo preferenziale il possesso di curriculum scolastico affine al corso di studi che intende seguire.

Art. 5)

Lo studente uditore ha facoltà di assistere alle lezioni impartite all'interno della classe a cui viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli allievi regolarmente iscritti. Ha facoltà di sostenere prove di verifica anche se queste ultime non possono essere oggetto di valutazione né in itinere né alla fine dell'anno scolastico. La scuola non ha obbligo di comunicazione alla famiglia in merito alle verifiche.

Art. 6)

Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d'Istituto e le istruzioni impartite dai docenti della classe durante le lezioni. In caso di annotazione disciplinare, il Consiglio di Classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni e, in caso di recidiva, la definitiva esclusione dalle lezioni.

Art. 7)

Gli studenti uditori sono tenuti comunque al versamento della quota di frequenza.

Art. 8)

Gli studenti uditori ammessi alla frequenza scolastica godono di copertura assicurativa rispetto agli infortuni e responsabilità civile.

Art. 9)

L'uditore deve presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata, secondo l'orario di lezione o secondo gli accordi presi con il Consiglio di Classe, tranne che per documentabili circostanze o problemi di salute. Il docente annoterà sul registro di classe l'assenza giornaliera dell'uditore e l'entrata e l'uscita dello stesso se non coincidenti con l'inizio e il termine delle lezioni. È richiesta la giustificazione di assenze o ritardi a cura dello studente se maggiorenne o da uno dei genitori o di chi ne fa le veci, se minorenne.

